

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo, con Ufficio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 116, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica

E

l'Università degli Studi di Firenze (d'ora in poi "Università"), con sede legale in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, C.F. 01279680480, legalmente rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università,

di seguito congiuntamente "*le Parti*"

VISTI

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";



- il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, al n. 1842, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022, al n. 2131;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante “Conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio”, con il quale al Ministro sen. Paolo Zangrillo è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Paolo Zangrillo”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 18 novembre 2022 al n. 2901 con il quale, ai sensi degli artt. 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è stato conferito al dott. Marcello Fiori l’incarico di Capo del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 settembre 2023, al n. 2605, con il quale è stato conferito al dott. Sauro Angeletti l’incarico di Direttore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160/21 del 13 luglio 2021;
- il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione “*Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese*”, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione pro tempore il 10 gennaio 2022;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;



- d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 recante *“Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”*;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;
- il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell’ordinamento universitario;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 25 marzo 2021, n. 289 recante *“Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”*;
- la legge 12 aprile 2022, n. 33 recante *“Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”*;
- il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 322 del 21 marzo 2019 (Prot. 54322 del 2019), nonché il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con decreto rettorale n. 624 del 7 giugno 2018 (Prot. 94117 del 2018), il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari emanato con decreto rettorale n. 167 del 22 febbraio 2011 (Prot. n. 12875 del 2011), il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale emanato con decreto rettorale n. 166 del 22 febbraio 2011 (Prot. n. 12872 del 2011);
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018, e pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 292 del 17 dicembre 2018;
- il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2022 che delega il Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa, ivi comprese le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, tra l’altro, in materia di attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, la definizione di programmi generali e unitari dell’alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell’aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;



- il suddetto d.P.C.M. 12 novembre 2022 che prevede, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle funzioni delegate, si avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche solo “DFP”);
- il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro *pro tempore* per la pubblica amministrazione e dal Ministro *pro tempore* dell’università e della ricerca del 7 ottobre 2021;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023 sulla pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica dell’8 agosto 2023 (prot. n. ID 47843423), recante, in particolare, la disciplina relativa ai criteri di erogazione dei contributi in favore degli studenti e degli atenei, nonché agli aspetti organizzativi di carattere più generale, riferiti alla programmazione dell’offerta didattica dell’iniziativa “PA 110 e lode”;

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Componente 1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse;
- la formazione continua del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni è una leva strategica fondamentale per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione, modernizzare l’azione amministrativa e realizzare effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- il consolidamento e l’ampiamiento dell’offerta formativa e la progettazione di nuovi percorsi formativi a partire dalla rilevazione e dall’analisi dei fabbisogni del personale della pubblica amministrazione in servizio e in corso di reclutamento sono funzionali al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali;
- nell’ambito delle finalità del presente Protocollo si inserisce altresì l’obiettivo, condiviso dalle Parti, di dare attuazione al citato Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 siglato dal Ministro *pro tempore* per la pubblica amministrazione e dal Ministro *pro tempore* dell’università e della ricerca;

CONSIDERATO CHE

- il DFP intende promuovere e sostenere il rafforzamento diffuso delle conoscenze e delle competenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, con l’obiettivo di migliorare le performance organizzative delle amministrazioni e i livelli qualiquantitativi dei servizi erogati a cittadini e imprese;



- il DFP, in linea con gli obiettivi fissati dal PNRR, intende promuovere la definizione e l'attuazione di un piano strategico per la formazione del personale pubblico che, a partire dalla realizzazione di sinergie tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Formez PA, coinvolga tutti i centri di Alta Formazione, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, disponibili a collaborare nella somministrazione capillare e trasversale della formazione ai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni italiane;
- l'Università degli Studi di Firenze è una delle più grandi organizzazioni per la ricerca e la formazione superiore in Italia, con 1.800 docenti e ricercatori strutturati, circa 1.600 tecnici e amministrativi, oltre 1.600 dottorandi e assegnisti, e una popolazione complessiva di circa cinquantunomila iscritti;
- l'Università, per la sua missione – concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati – è il partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
- in data 4 febbraio 2022 l'Università e il Ministro della Pubblica amministrazione hanno stipulato un primo Protocollo “PA 110 e lode” che è stato oggetto di sperimentazione nel corso degli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023, e in data 23 gennaio 2023 un accordo attuativo dello stesso Protocollo;
- i risultati della sperimentazione realizzata negli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023 e le disposizioni previste dal citato decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica dell'8 agosto 2023 evidenziano l'esigenza di operare una razionalizzazione dell'offerta formativa rientrante nell'iniziativa “PA 110 e lode” (di seguito, “corsi PA 110 e lode”) e, al contempo, l'aggiornamento delle disposizioni contenute in tutti i protocolli già stipulati con gli Atenei

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. I visti, le premesse e i considerati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito, “Protocollo”) che sostituisce nella sua interezza eventuali Protocolli e relativi accordi attuativi precedentemente sottoscritti.



Articolo 2 (Oggetto)

1. Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune a definire e attuare iniziative coordinate per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la progettazione, la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni formativi funzionale alla definizione di un piano strategico per lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione.
2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo.
3. Le Parti si impegnano da subito a realizzare le seguenti attività di interesse comune:
 - a) promuovere, favorire e incentivare l'iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio di proprio interesse, attivati dall'Università, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l'elaborazione di percorsi formativi specifici e l'adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati;
 - b) collaborare alla progettazione di modalità di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni, anche al fine dell'adozione, da parte di queste ultime, dei relativi atti di programmazione (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);
 - c) collaborare all'organizzazione dell'offerta formativa e alla individuazione di eventuali *partner* per la sua erogazione.
4. Per la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo, il DFP può prevedere il coinvolgimento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).
5. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, costituiscono specifici impegni delle Parti:
 - 5.1 per l'Università:
 - rispondere, di comune intesa con il DFP, ai bisogni formativi specifici del Personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, favorendone l'iscrizione nelle seguenti forme:
 - a) garantendo ai dipendenti pubblici la possibilità di frequentare i corsi PA 110 e lode secondo le modalità (convenzionale, mista, prevalentemente o integralmente a distanza, ai sensi del DM n. 289/2021) indicate nell'elenco allegato al presente Protocollo;
 - b) applicando una specifica tassazione universitaria agevolata per i corsi PA 110 e lode, secondo quanto indicato nell'elenco allegato al presente Protocollo;



- c) consentendo, per il primo anno accademico di attuazione del Protocollo (2023/2024) e per gli anni successivi al primo, eventuali deroghe alle ordinarie scadenze previste per le iscrizioni ai corsi universitari;
- progettare e promuovere nuovi percorsi formativi universitari e post-universitari rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni;
- erogare il contributo previsto dal DFP per i dipendenti pubblici iscritti ai corsi PA 110 e lode, anche, eventualmente, in misura compensativa rispetto alle tasse di iscrizione dovute da ciascuno studente (esonero parziale o totale), previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di merito previsti dal presente Protocollo;

5.2 per il Dipartimento della funzione pubblica:

- coordinare e integrare l'offerta formativa dell'Università con quella di altre Università, attraverso una preventiva valutazione dell'offerta formativa proposta con riguardo alla rispondenza rispetto agli obiettivi strategici di sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2023 e da eventuali ulteriori e successivi atti di indirizzo;
- collaborare, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, all'adattamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (ANS), da utilizzare da parte dell'Università quale strumento di monitoraggio e rendicontazione dei risultati formativi degli studenti dei corsi PA 110 e lode e dal DFP per le attività di gestione amministrativa dell'iniziativa e a fini statistici;
- erogare per ciascun anno accademico, in favore dell'Università, l'ammontare dei contributi in favore degli studenti iscritti ai corsi PA 110 e lode aventi i requisiti soggettivi e di merito e l'ammontare dei contributi maturati dall'Università definiti nel presente Protocollo.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. L'offerta formativa oggetto del presente Protocollo, proposta dall'Università e validata dal DFP è indicata nel prospetto allegato al presente Protocollo, che costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'offerta formativa comprende esclusivamente le seguenti tipologie di corso:
 - a) corsi di laurea, lauree magistrali e a ciclo unico;
 - b) master di I e di II livello;
 - c) corsi di perfezionamento, come definiti ai sensi del DM n. 270 del 22 ottobre 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e corsi di alta formazione.



Il DFP, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, si riserva di definire, anche in relazione all'evoluzione del fabbisogno formativo delle amministrazioni pubbliche, eventuali ulteriori corsi.

3. L'eventuale modifica o aggiornamento dell'offerta di corsi PA 110 e lode definita con il presente Protocollo potrà essere operata una sola volta per anno accademico, in particolare per l'eventuale esclusione o l'inclusione di ulteriori corsi ritenuti di interesse per i dipendenti pubblici non avviati e/o non previsti nella programmazione didattica iniziale. Tale aggiornamento dovrà avvenire secondo le modalità previste per la stipula del presente Protocollo.
4. Le informazioni relative ai corsi PA 110 e lode oggetto del presente Protocollo, come pure tutte le informazioni relative alle procedure di iscrizioni, sono pubblicate sul sito dell'Università al seguente indirizzo: [Formazione dipendenti pubblici | Didattica | Università degli Studi di Firenze | UniFI](#).
5. I corsi PA 110 e lode oggetto del presente Protocollo devono essere obbligatoriamente caratterizzati dall'utilizzo del logo dell'iniziativa PA 110 e lode. L'Università assicura la piena corrispondenza e il progressivo affinamento tra i contenuti dell'offerta formativa del Protocollo, eventualmente aggiornata, e i contenuti pubblicati sul sito.

Articolo 4 (Requisiti per l'ammissione e l'iscrizione ai corsi di studi "PA 110 e lode")

1. L'iscrizione ai corsi PA 110 e lode è subordinata al possesso del requisito soggettivo relativo allo status di "dipendente pubblico", ossia di essere alle dipendenze a tempo indeterminato, ovvero determinato fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3, di una delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Tale requisito dovrà essere posseduto all'atto di iscrizione al corso di studio ed autocertificato ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. L'Università, come anche il DFP per il tramite dell'Ispettorato della funzione pubblica, si riservano lo svolgimento di controlli campionari sulle dichiarazioni rese.
2. L'accesso ai corsi di studio PA 110 e lode indicati nel prospetto allegato al presente Protocollo è subordinato al sostenimento di prove di accesso, di verifica delle conoscenze o di verifica della personale preparazione sulla base delle modalità ordinarie di ammissione previste dall'ordinamento di ciascun corso di studi. L'Università può prevedere, nel rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento, contingenti predeterminati di posti sovrannumerari riservati ai dipendenti pubblici.
3. I dipendenti a tempo determinato che possono fruire delle agevolazioni previste per tutta la durata del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Laddove quest'ultimo dovesse concludersi, allo studente non avente più lo status di dipendente pubblico continua ad applicarsi la tassazione ordinaria dell'Università, dall'anno accademico successivo a quello in cui lo studente era iscritto in qualità di dipendente pubblico.

Articolo 5 (Frequenza dei corsi di studio)

1. Le modalità di frequenza dei corsi PA 110 e lode (“convenzionale”, “mista”, “prevalentemente” o “integralmente a distanza”) sono stabilite dall’Università e indicate, per ciascun corso di studio, nell’elenco allegato al presente Protocollo.
2. Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza.
3. Sono applicate le eventuali propedeuticità tra esami di profitto indicate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Articolo 6 (Contribuzione universitaria agevolata)

1. L’Università, fermo restando le tasse regionali e le imposte di bollo dovute per l’iscrizione ove previste, applica in favore dei pubblici dipendenti una contribuzione agevolata per ciascuna tipologia di corso PA 110 e lode. A tal fine, nell’elenco allegato al presente Protocollo, l’Università indica, per ciascun corso di studi PA 110 e lode:
 - a) in caso di contribuzione studentesca determinata dall’Università in base a scaglioni di ISEE:
 - per ogni scaglione ISEE, l’importo totale di contribuzione a carico dello studente;
 - per ogni scaglione ISEE, l’importo dello sconto applicato al costo di cui al precedente punto, come tassazione agevolata ai dipendenti pubblici in base al presente Protocollo;
 - b) in caso di contribuzione studentesca determinata dall’Università in proporzione all’ISEE:
 - l’importo totale del costo di contribuzione a carico dello studente in base al suo ISEE;
 - l’importo dello sconto applicato al costo di cui al precedente punto come tassazione agevolata ai dipendenti pubblici in base al presente Protocollo;
 - c) in caso di contribuzione studentesca determinata dall’Università non in base all’ISEE, ma quale contributo onnicomprensivo di importo unitario e fisso:
 - l’importo totale del costo di contribuzione a carico dello studente;
 - l’importo dello sconto applicato al costo di cui al precedente punto, come tassazione agevolata ai dipendenti pubblici in base al presente Protocollo.
2. In ogni caso di cui al comma precedente, l’importo dello sconto applicato dall’Università non può comunque essere inferiore a € 330.



Articolo 7 (Monitoraggio dell'attuazione del Protocollo)

1. I dati relativi ai dipendenti pubblici iscritti ai corsi PA 110 e lode e agli obiettivi formativi conseguiti sono prodotti dall'Università attraverso il sistema ANS del Ministero dell'Università e della ricerca, integrati ove necessario da specifiche dichiarazioni che ne formalizzano la correttezza e completezza. Nelle more della piena implementazione del sistema informativo ANS rispetto ad alcune specifiche esigenze informative relative all'attuazione del presente Protocollo, l'Università si impegna a trasmettere trimestralmente al DFP i dati relativi agli iscritti, ai CFU conseguiti sull'annualità ed ai formati, secondo le modalità rese note dal Dipartimento.
2. Al momento dell'iscrizione l'Università dovrà richiedere al dipendente se per lo stesso anno accademico abbia già effettuato l'iscrizione, anche presso un'altra Università, ad altro corso PA 110 e lode, beneficiando delle relative agevolazioni. Ove ricorra tale fattispecie, il dipendente non potrà aderire all'iniziativa di cui al presente Protocollo.
3. L'Università individua nella Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica – mail istituzionale: maria.orfeo@unifi.it la referente per ogni comunicazione che riguardi le attività di monitoraggio.
4. Sin d'ora l'Università autorizza il DFP al trattamento dei dati personali trasferiti durante l'attuazione del Protocollo, previo consenso informato dato dagli iscritti all'Università, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 8 (Contributi a favore degli studenti)

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi PA 110 e lode, agli studenti dipendenti pubblici che soddisfano i requisiti di merito di cui al successivo comma 2, è riconosciuto un contributo pari al 50% del costo di iscrizione sostenuto, nei limiti di una soglia massima predefinita per tipologia di corso di studi, come di seguito indicato:
 - a) lauree, lauree magistrali e a ciclo unico: contributo fino ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro;
 - b) corsi di perfezionamento e di alta formazione: contributo fino ad un massimo di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro;
 - c) master di I e di II livello: contributo fino ad un massimo di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro.
2. Gli studenti iscritti a corsi di laurea PA 110 e lode beneficiano del contributo se conseguono almeno in media la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e in ogni caso per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due. Il conteggio comprende i soli CFU derivanti da esami sostenuti presso l'Università alla quale il dipendente è iscritto per frequentare un corso di studi PA 110 e lode. Restano esclusi i crediti formativi riconosciuti per l'annualità a seguito di convalida di titoli già acquisiti.



3. Gli studenti iscritti a master di I e di II livello, a corsi di perfezionamento o a corsi di alta formazione PA 110 e lode ricevono il contributo previo completamento positivo dell'attività formativa.
4. L'erogazione del contributo in favore degli studenti dipendenti pubblici è operata dall'Università previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di merito, anche, eventualmente, in misura compensativa rispetto alle tasse di iscrizione dovute da ciascuno studente.
5. Alla fine di ogni anno accademico, l'Università richiede al DFP il rimborso dei contributi maturati agli studenti dipendenti pubblici in possesso dei requisiti soggettivi e di merito. La rendicontazione dei contributi erogati dall'Università è operata attraverso i dati inseriti e certificati su ANS ovvero, nelle more della sua piena implementazione per le esigenze connesse all'attuazione dell'iniziativa PA 110 e lode, dalla trasmissione delle dichiarazioni e della documentazione a tale scopo richiesta dal DFP.

Articolo 9 (Contributi a favore dell'Università)

1. Al fine di ristorare l'Università per gli oneri a vario titolo connessi all'iniziativa, quali innanzitutto quelli di carattere amministrativo, didattico ed eventualmente tecnologico-logistico, è riconosciuto un contributo determinato come di seguito indicato:
 - a) contributo standard: 330 (trecentotrenta/00) euro per iscritto per ciascun anno accademico, per qualunque tipologia di corso di studi;
 - b) contributo con carattere di premialità correlato al numero di dipendenti pubblici formati: 660 (seicentossanta/00) euro per ciascun dipendente che, iscritto ad un corso di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, consegua la media dei CFU minimi di cui al precedente art.8, comma 2 o che, iscritto ad un master di I e di II livello o ad un corso di perfezionamento o alta formazione, lo abbia completato secondo le modalità e nei termini previsti;
 - c) contributo con carattere di premialità rispetto alle modalità di erogazione della didattica: 330 (trecentotrenta/00) euro per ciascuno studente iscritto a corsi PA 110 e lode per i quali è prevista una didattica con modalità mista con erogazione delle attività formative in modalità telematica nella misura massima prevista a normativa vigente. Il criterio della modalità telematica può essere soddisfatto dalla registrazione delle lezioni fornite agli studenti, anche senza l'erogazione della didattica a distanza in modalità sincrona.

Questo criterio di premialità non si applica per gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023.
2. Al termine delle immatricolazioni l'Università può richiedere al DFP l'erogazione di anticipazioni determinate in relazione al numero degli iscritti (art. 9, co. 1, lett. a) e alle modalità di erogazione della didattica (art. 9, co. 1, lett. c) basate sui dati relativi alle iscrizioni risultanti da ANS ovvero, nelle more della sua piena implementazione per le

esigenze connesse all'attuazione dell'iniziativa PA 110 e lode, dalla trasmissione delle dichiarazioni e della documentazione a tale scopo richiesta dal DFP.

3. Al termine di ciascun anno accademico, l'Università richiede al DFP – sulla base dei dati risultanti da ANS ovvero, nelle more della sua piena implementazione per le esigenze connesse all'attuazione dell'iniziativa PA 110 e lode, delle dichiarazioni e della documentazione a tale scopo richiesta dal DFP stesso – l'ammontare dei contributi maturati per il precedente anno accademico, in relazione al contributo con carattere di premialità correlato al numero di dipendenti pubblici “formati” (art. 9, co. 1, lett. b).

Articolo 10 (Referenti e comunicazioni)

1. Al fine di assicurare un coordinamento operativo e una piena attuazione di tutte le attività previste dal presente Protocollo, le Parti nominano, quali propri referenti:
 - per il Dipartimento della funzione pubblica, il Direttore dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, mail istituzionale: ufficio.uisc@governo.it, PEC protocollo_dfp@mailbox.governo.it;
 - per l'Università degli Studi di Firenze, la Prorettrice alla Didattica, orientamento e servizi agli studenti, Prof.ssa Ersilia Menesini, mail istituzionale: ersilia.menesini@unifi.it, PEC: didattica@pec.unifi.it.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 11 (Controlli sulla rendicontazione)

1. Il DFP, anche per il tramite dell'Ispettorato della funzione pubblica, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sui dati oggetto di rendicontazione da parte dell'Università di cui agli artt. 8 e 9.
2. L'esito di tali controlli potrà comportare l'eventuale rideterminazione degli importi dovuti quale rimborso - ai sensi dell'art. 8, comma 5 - e quale contributo a favore dell'Università – ai sensi dell'art. 9 - nonché l'eventuale azione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Articolo 12 (Clausola di salvaguardia)

1. L'erogazione dei contributi in favore degli studenti e dell'Università è in ogni caso determinata in funzione delle risorse assegnate annualmente al DFP ed effettivamente disponibili.



2. A partire dall'anno accademico 2023-2024, il DFP si riserva la facoltà di applicare sul presente Protocollo l'eventuale rideterminazione dei contributi all'Università e agli studenti, dandone tempestiva comunicazione.

Articolo 13 (Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni accademici a decorrere da quello di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. Alla fine di ogni anno accademico, è fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere dal presente Protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via PEC, e con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.
3. Il recesso di cui al comma precedente ha efficacia dall'anno accademico successivo a quello dell'anno accademico nel corso del quale è stato notificato il recesso all'altra parte. Resta inteso che, a tutela dell'affidamento degli studenti-dipendenti già iscritti ai corsi di laurea in virtù del presente Protocollo, l'Università dovrà comunque consentire il completamento dei corsi di studio con le modalità agevolate di cui al presente Protocollo se sono conseguiti almeno la metà dei CFU previsti da ciascun anno di corso e per un numero massimo di due anni oltre alla durata legale del corso.

Articolo 14 (Contenzioso)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo.
2. In difetto, eventuali controversie saranno deferite al Foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo, rientrando il presente Protocollo nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *ex art. 133 d.lgs. n. 104/2010*.

Articolo 15 (Trattamento dei dati e riservatezza)

1. Le Parti convengono che, per il trattamento di dati personali per le attività concordate, le stesse agiranno nella piena osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente in materia (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - c.d. GDPR -, il d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
2. Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che abbiano a scambiarsi, mantenendo tali informazioni confidenziali e limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

persone, uffici, organi o cariche che per ragione della loro funzione, debbano averne cognizione.

Articolo 16 (Disposizioni finali)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso di ciascuna Parte.
2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte dall'Università degli Studi di Firenze e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni
3. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
4. Il presente Protocollo d'intesa, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Il Ministro
per la pubblica amministrazione

Sen. Paolo Zangrillo

La Rettore
dell'Università degli Studi di Firenze

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Allegato "Elenco dei corsi di studio PA 110 e lode facenti parte dell'offerta formativa"